

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (284), d'iniziativa del senatore Spitella

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 3, 5 e passim
AGNELLI Arduino (PSI) .....	7
ALBERICI (PCI) .....	5, 7
BOGGIO (DC) .....	4, 7
BONO PARRINO (PSDI), relatore alla Commissione .....	3, 4, 7
FRANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	2, 4, 7
SPITELLA (DC) .....	3, 4, 5
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	4, 5, 7

«Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica» (763)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	8, 9
CALLARI GALLI (PCI) .....	8

MANZINI (DC), f.f. relatore alla Commissione, Pag. 8, 9	
RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica .....	9
SPITELLA (DC) .....	9
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	9

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (284), d'iniziativa del senatore Spitella

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero», d'iniziativa del senatore Spitella.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge rinviata nella seduta del 27 gennaio.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE4<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1988)

FRANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, do lettura delle tabelle contenenti i dati richiesti dalla Commissione:

## TABELLA A

Personale destinato all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 che dovrebbe fruire della proroga prevista dal disegno di legge Spitella (atto Senato n. 284)

Personale ancora in servizio all'estero .....	217
di cui:	
insegnanti elementari .....	90
direttori didattici .....	25
professori scuola secondaria di I grado ...	51
»   »   »   » II » ...	42
presidi   »   »   » I » ...	4
»   »   »   » II » ...	5

Personale restituito ai ruoli metropolitani e trattenuto in servizio all'estero con un comando *pro tempore* ai sensi dell'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940: 23

di cui:	
insegnanti elementari .....	13
direttori didattici .....	4
professori scuola secondaria di I grado ...	2
»   »   »   » II » ...	3
presidi   »   »   » I » ...	1

Personale restituito ai ruoli metropolitani e rientrato in Italia: 38

di cui:	
insegnanti elementari .....	20
direttori didattici .....	2
professori I grado .....	11
» II » .....	4
presidi I » .....	1

## TABELLA B

## VINCITORI DI CONCORSO IN ATTESA DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO

CODICE	FUNZIONE	AREA LINGUISTICA				TOTALE
		Francese	Spagnola	Inglese	Tedesca	
002	Insegnanti elementari L. 153 .....	2	-	7	-	9
003	Docenti di lettere L. 153 .....	7	-	4	-	11
004	Direttori didattici L. 153 .....	-	-	-	-	-
005	Presidi L. 153 .....	1	-	-	-	-
006	Insegnanti scuola materna .....	-	-	-	-	-
007	Insegnanti scuola elementare .....	-	-	3	-	-
008	Docenti materie letterarie Scuole secondarie I grado	1	-	1	1	3
009-bis	» lingua straniera » » » »	-	1 (*)	1 (*)	1	3
009-ter	» educ. tecnica » » » »	3	2	4	1	10
010	» lingua straniera » » II »	13 (*)	3 (*)	10 (*)	1 (*)	27
013	» dis./storia dell'arte » » » »	-	-	-	-	-
014	» elettrotecnica » » » »	-	-	2	-	2
018	» matematica/fisica » » » »	-	-	-	-	-
020	» lettere/latino » » » »	-	-	-	-	-
024	» scienze/chim./fis. » » » »	-	-	-	-	-
025	» filosofia/storia » » » »	-	-	-	-	-
027	Direttori didattici scuole .....	1	-	-	-	1
028	Presidi Scuole secondarie I grado .....	1	-	1	-	2
029	»   »   »   » II » .....	-	-	-	-	-
101	Segretari .....	-	-	-	-	-
102	Applicati di segreteria .....	7	2	1	-	10
TOTALE .....						87

(\*) Personale presente anche in altre aree linguistiche.

SPITELLA. Signor Presidente, l'appunto che ci è stato distribuito e che mi pare contenga tutti i dati che avevamo richiesto, evidenzia la portata molto limitata del provvedimento. La tabella B, che riguarda i concorsi, conferma quello che da parte di qualcuno era stato già presupposto: cioè il Ministero si trova in effetti con una assai limitata disponibilità di personale che ha superato il concorso, specialmente in alcune aree. Mi riferisco all'area di lingua tedesca dove per la scuola media di primo grado c'è un solo docente in materie letterarie, un docente di lingua straniera ed uno per l'educazione tecnica; vi è, poi, un docente di lingua straniera per le scuole secondarie, che peraltro è vincitore di un altro concorso.

Quindi, da questi dati risulta che l'Amministrazione si trova di fronte a difficoltà obiettive piuttosto gravi per sopperire alle varie esigenze, non disponendo di personale con una conoscenza delle lingue tale da poter far fronte alle necessità. Pertanto, raccomando il provvedimento all'approvazione della Commissione.

Al fine di rendere più chiaro il testo, l'ho riformulato in tre commi; vorrei però che il nuovo testo recasse la firma di tutti i colleghi ed in primo luogo della senatrice Bono Parrino. Credo che questo risponderebbe alle esigenze del Governo.

L'unica preoccupazione che mi pare sia stata manifestata da alcuni colleghi, in primo luogo dal relatore, è che si possa incidere sulla situazione che si è determinata nelle scuole italiane per il rientro di alcuni insegnanti, tant'è vero che avevo dichiarato di essere d'accordo a rinunciare alla disposizione che diventerebbe il terzo comma dell'articolo. La proposta del Governo conferma tuttavia l'esistenza di qualche problema per la mancanza di personale con le competenze necessarie. Tenendo però conto che il terzo comma si riferisce a trentasette, trentotto persone, proporrei una piccola modifica ulteriormente limitativa: si potrebbe dire che la norma di cui al precedente comma si può applicare a domanda degli interessati anche al personale ispettivo, direttivo, docente, destinato all'estero. Tra l'altro, i trentotto soggetti previsti dal secondo comma probabilmente diminuiranno perchè si prevede il loro consenso, e non credo che tutti accetteranno; ritorneranno

forse quei pochi che non si saranno già reinseriti nella scuola italiana. Dunque, mi pare che la portata sia talmente limitata che possiamo tranquillamente accettare questa richiesta del Governo di avere la disponibilità di alcune persone perchè veramente si sono determinate delle situazioni di crisi, dal momento che (questa è la realtà) non ci sono purtroppo i necessari insegnanti che conoscano il tedesco o altre lingue diverse dall'inglese e dal francese.

BONO PARRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra che ci sia bisogno di un'illustrazione un po' più ordinata dei dati che si riferiscono a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge, diviso in tre commi, presentato dai senatori Spitella e Bono Parrino:

#### Art. 1.

«1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a) della medesima legge, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, è mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

2. Qualora, il personale di cui al comma precedente, nel frattempo sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7, terzo comma, lettera a) della legge 25 agosto 1982, n. 604, è nuovamente impiegato in una sede qualsiasi, con il suo consenso per un ulteriore triennio, a condizione che vi siano posti vacanti che non sia possibile assegnare a personale risultato idoneo a seguito delle prove concorsuali di cui al

decreto ministeriale 24 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, il quale comunque ha diritto alla precedenza e qualora l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di provvedere con altro personale di ruolo.

3. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604».

VESENTINI. Signor Presidente, a mio avviso sarebbe necessario esaminare la questione con più calma, ma intanto vorrei fare un'osservazione riguardo al secondo comma del nuovo testo dell'articolo proposto dal senatore Spitel-la, là dove si dispone: «, a condizione che vi siano posti vacanti che non sia possibile assegnare a personale risultato idoneo a seguito delle prove concorsuali...». Vorrei capire chi ha priorità nell'assegnazione. Supponiamo infatti che ci sia un soggetto il quale intende tornare all'estero e personale risultato idoneo che vuole andare in tale sede: chi ha la prevalenza? A mio avviso bisogna chiarirlo. Sembra che il Ministero nella scelta possa magari dirottare il vincitore di concorso in un'altra sede. Penso sia opportuno invece stabilire che i vincitori di concorso hanno comunque diritto alla precedenza.

BONO PARRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, abbiamo ricevuto questi dati da parte del Governo solo dieci minuti fa, il nostro lavoro si sta svolgendo quasi caoticamente ed io come relatrice non ho neanche avuto la possibilità di esaminare tali dati con attenzione. Siamo stati favorevoli molto serenamente al disegno di legge presentato dal senatore Spitel-la e abbiamo mandato avanti l'*iter* relativo con celerità, poi abbiamo avuto dei dubbi - tutta la Commissione - e li abbiamo evidenziati. Io principalmente sono preoccupata del fatto che gli insegnanti restituiti ai ruoli metropolitani in Italia (si tratta di 38 unità) possano lasciare di nuovo le cattedre

- specialmente gli insegnanti di scuola elementare - per motivi che conosciamo, spesso soltanto di convenienza economica, per tornare all'estero. Quindi l'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di assicurare continuità didattica e assegnare questi insegnanti solo se si trova in grossa difficoltà per il problema della conoscenza linguistica. Dobbiamo formulare un'articolazione diversa, più chiara ed analitica; se l'amministrazione si trova in difficoltà ovviamente bisogna trovare una soluzione adeguata.

FRANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono contrario all'ultima parte del secondo comma del nuovo testo proposto, laddove si dice: «, il quale comunque ha diritto alla precedenza e qualora l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di provvedere con altro personale di ruolo», perchè ritengo che in questo modo viene abolito ogni margine di discrezionalità. Sarei invece favorevole al provvedimento se si sopprimesse il secondo comma e si tornasse al testo originario.

SPITELLA. Sono emerse due esigenze in relazione al secondo comma del nuovo testo da noi proposto: da una parte la Commissione desidera avere la garanzia che i vincitori di concorso abbiano comunque la precedenza rispetto agli insegnanti restituiti al ruolo metropolitano; dall'altra il Governo non vuole rinunciare ad un minimo di discrezionalità, trattandosi di una materia che riguarda in qualche modo l'attività dell'Esecutivo all'estero, cioè, il Ministero degli esteri rivendica il diritto ad avere un certo margine di discrezionalità motivato da esigenze di politica generale, che gli fanno respingere vincoli di garantismo a livello di graduatorie che potrebbero talvolta produrre inconvenienti. Credo, allora, che la soluzione più semplice sia quella di rinunciare a questo secondo comma, come del resto avevamo fatto in precedenza. Si potrebbero quindi superare le difficoltà approvando il primo e l'ultimo comma.

BOGGIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, voterò secondo le indicazioni che stanno emergendo dalla discussione ma con molto rammarico, perchè il secondo comma

del nuovo testo rappresentava, secondo me, un atto di giustizia che, senza limitare la discrezionalità del Governo, avrebbe salvaguardato le legittime attese di un numero limitato di persone che, nondimeno, hanno il diritto di essere ascoltate. Auspico, pertanto, un provvedimento successivo, da esaminare al più presto in questa Commissione, che consenta di rendere loro giustizia senza aspettare le calendre greche. Nella fiducia che il provvedimento venga presentato con la massima sollecitudine, voterò secondo le indicazioni emerse ma - ripeto - con grande rammarico.

ALBERICI. Vorrei dire al senatore Spitella, con il quale in altre occasioni mi sono trovata del tutto d'accordo, che la sua argomentazione a sostegno della soppressione del secondo comma mi ha molto sorpreso. La questione di cui si sta discutendo mi sembra abbastanza precisa: qualora gli insegnanti restituiti ai ruoli metropolitani abbiano una specializzazione professionale che non è possibile trovare tra i vincitori di concorso, possono essere destinati nuovamente all'estero. Si è quindi detto che per far ciò non ci devono essere altri insegnanti vincitori di concorso, che si deve trattare di uno stato di necessità, per cui è necessario andare incontro alle esigenze del Governo. Se oggi si accetta il fatto che questo tipo di operazione non si può fare perchè, in fondo, ci potrebbero essere altri aventi diritto, però si possono fare operazioni diverse, vorrei che il Sottosegretario chiarisse la questione. Se si ammette che c'è bisogno di avere un insegnante di una certa area linguistica che non c'è tra i vincitori di concorso, si introduce un elemento che veramente mi rende un po' perplessa. Sono anche per eliminare il comma 2, come avevamo detto all'inizio, però vorrei capire poi come si procede, perchè se l'intenzione è quella di non regolamentare tale aspetto con legge per poi muoversi nell'indistinto sono più preoccupata di prima.

VESENTINI. Signor Presidente, concordo con i rilievi svolti dalla collega Alberici e dal senatore Boggio. Con questa formulazione drastica suggerita dal senatore Spitella a me sembra - se mi è consentita l'espressione - che si butti via il bambino con l'acqua sporca. Non

vedo perchè non si possa entrare maggiormente nel merito della questione della discrezionalità, cosa che fra l'altro contribuirebbe a rendere più efficiente il nostro servizio all'estero.

SPITELLA. Se il Presidente me lo consente, vorrei fare un'osservazione. Secondo il comma 2 così come formulato si potrebbe determinare il seguente caso. Il Ministero deve assegnare due posti di eguale qualifica e di eguale area linguistica, per i quali ha a disposizione un vincitore di concorso e uno di questi insegnanti restituiti ai ruoli metropolitani che però intende ritornare all'estero. Il Ministro dovrebbe chiamare il vincitore di concorso e fargli scegliere, fra le due, la sede che egli desidera; successivamente interpellare l'insegnante rientrato ed inviarlo nella sede che è rimasta, con il suo consenso.

Il Governo, mi pare di capire, ritiene che questo vincolo rigido sulle sedi non sia opportuno perchè ci possono essere delle ragioni di politica estera generale per cui il Ministro degli esteri non intenda mandare per forza una certa persona in una determinata sede. Ciò trova conferma, del resto, in altre norme del Ministero degli esteri che si spiegano anche dal punto di vista politico. Siccome noi abbiamo una preoccupazione ed il Ministero d'altra parte ha la sua, proporrei di rinunciare a questo comma in attesa che il Governo provveda con altre norme. D'altra parte, presso la Camera dei deputati vi è un decreto-legge che si occupa in parte della materia, per cui potremo esaminarlo quando ci verrà trasmesso. Nel frattempo ritengo sia opportuno licenziare il provvedimento al nostro esame, altrimenti restiamo bloccati in una situazione di stallo e per un piccolo gruppo impediamo l'evoluzione della situazione per tutti gli altri interessati.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 13 gennaio la Commissione, allora riunita in sede referente, aveva fatto proprio un ordine del giorno presentato dai senatori Alberici e Vesentini, con una modifica proposta dal senatore Manzini.

Su tale ordine del giorno il rappresentante del Governo si era espresso favorevolmente.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN (3 febbraio 1988)

Ne do lettura:

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

tenuto conto della necessità espressa in più occasioni, e da più parti politiche e culturali, ed emersa anche nel corso dell'esame del disegno di legge n. 284, di una riforma incisiva e di un rinnovamento organico delle politiche culturali e scolastiche del nostro Stato all'estero, sia in rapporto alla realtà dell'emigrazione, sia più in generale per la diffusione e la conoscenza della cultura italiana nei paesi stranieri,

impegna

i competenti Ministri a fornire al Senato la documentazione necessaria per effettuare una ricognizione approfondita della situazione concernente il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, anche ai fini di dare al Parlamento gli strumenti necessari per avviare il confronto delle proposte di riforme e consentire di superare l'attuale disorganica situazione, spesso carente nei raccordi tra i Ministeri competenti;

impegna

altresì i Ministri competenti a predisporre in tempi rapidi i necessari provvedimenti legislativi di riforma dell'intero settore, anche tenendo conto dell'ampio dibattito che ha investito le forze politiche, sindacali e culturali nelle passate legislature

0/284/1/7

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153,

destinato all'estero anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della medesima legge, è mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio ovvero è nuovamente impiegato in una sede qualsiasi, con il suo consenso, per un ulteriore triennio, qualora, nel frattempo, sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7, terzo comma, lettera a), della legge 25 agosto 1982, n. 604.

2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva alla entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Ricordo che da parte dei senatori Spitella e Bono Parrino era stato presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, composto di tre commi, ma che, in seguito all'accoglimento di una richiesta espressa dal rappresentante del Governo tendente all'eliminazione del comma 2, esso risulta ora così formulato:

«Art. 1.

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

2. La norma di cui al precedente comma si

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1988)

applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982».

BONO PARRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come Commissione pubblica istruzione in effetti ci siamo curati dell'aspetto didattico. Non conosciamo le problematiche inerenti al Ministero degli esteri, perchè riteniamo gli insegnanti appunto insegnanti e non ambasciatori. Noi stiamo facendo la nostra parte. Conosciamo i diritti acquisiti da chi ha sostenuto il concorso e si vede scavalcato da insegnanti ritornati in Italia nei ruoli metropolitani, trovandosi così costretto a subire la mortificazione umana, psicologica e professionale di non poter lavorare all'estero perchè il posto è occupato.

Sul problema ci siamo soffermati con attenzione; quindi, se si vuole licenziare il disegno di legge con la soppressione del comma 2, restiamo con l'amaro in bocca, e ci tengo a sottolinearlo. Noi invitiamo il Governo (ribadisco in tal senso la posizione del senatore Boggio) a presentare con la massima sollecitudine un provvedimento di riordino dell'intera materia perchè al riguardo è necessario fare chiarezza.

FRANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, su questo punto c'è già stato l'impegno preciso del Governo nel corso delle precedenti sedute, impegno che viene riconfermato oggi in ogni sua parte.

Per concludere, siccome i commi 1 e 3 del nuovo testo dell'articolo unico che è stato proposto non creano problemi di sorta ma lasciano aperto un problema che potrà essere discusso nel momento in cui si presenterà, ritengo che il Governo possa di buon grado esprimere parere favorevole all'approvazione del testo così come emendato.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore del provvedimento

in esame secondo la nuova formulazione, con una particolare accentuazione però di quello che è stato rilevato dal relatore.

VESENTINI. Signor Presidente, voterò a favore del provvedimento così emendato, pur manifestando la mia contrarietà all'abolizione del comma 2, non tanto per il pregiudizio che si reca a queste persone (le quali dopo tutto hanno assicurato un posto di lavoro e quindi non cambiano radicalmente il proprio tenore di vita) quanto soprattutto per le preoccupazioni che sono state espresse circa la discrezionalità del Ministero nella nomina dei docenti all'estero. Quando si parla di ambasciatori o di capi dei servizi segreti la discrezionalità è giustificata, ma a mio avviso non lo è affatto quando si tratta di un insegnante. Confermo pertanto il mio dissenso su questo punto.

ALBERICI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista annuncio che voteremo a favore del testo così come risulta dalla proposta emendativa, perchè i due commi superstiti corrispondono sostanzialmente alla originaria formulazione del disegno di legge n. 284, sul quale la nostra parte politica aveva già a suo tempo espresso un giudizio positivo.

Facendo riferimento all'impegno assunto dal Governo, ci riserviamo però di manifestare la nostra posizione sulla questione al momento opportuno, quando verrà riproposta.

BOGGIO. Signor Presidente, mi rendo conto dell'urgenza di questo provvedimento e pertanto annuncio il mio voto favorevole al testo così come emendato. Esprimo però l'auspicio che il Governo non faccia valere troppo una discrezionalità che non si comprenderebbe quando si tratta di insegnanti. È chiaro che se c'è un vincitore di concorso il problema assolutamente non si pone; la scelta può semmai riguardare coloro che, essendo d'accordo a ritornare all'estero, hanno già svolto quel tipo di lavoro. Un'altra forma di discrezionalità, mi sia consentito dirlo, avrebbe infatti il sapore dell'arbitrio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Spitella

e Bono Parrino interamente sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura, con l'avvertenza che, qualora venga accolto, si intende approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

Sospendiamo ora brevemente i nostri lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 12,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica» (763)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione in sede deliberante. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica».

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 27 gennaio, in cui è stata svolta la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### Art. 1.

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del

codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. Il contratto, la cui durata è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare un quinquennio, non è cumulabile con altro contratto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del relatore.

Il primo è volto a sostituire, al secondo comma, le parole da: «Il contratto, la cui durata è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare un quinquennio, non è cumulabile con altro contratto», con le altre: «La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto».

Il secondo è volto ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: «contratti in corso», le altre: «, che non potranno essere contestualmente operanti in numero superiore ai limiti fissati al comma 1,».

Il terzo è volto ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le seguenti parole: «Di essi si dà anche conto nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia».

CALLARI GALLI. Se mi consente, signor Presidente, riallacciandomi alle osservazioni svolte nella precedente seduta vorrei fare presente l'opportunità di consultare i ricercatori impegnati nei progetti.

MANZINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a seguito di quanto emerso nel corso della precedente seduta, soprattutto



7<sup>a</sup> COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN (3 febbraio 1988)

relativamente ai commi 2 e 3 dell'articolo unico del disegno di legge in discussione, abbiamo formulato alcune proposte di emendamento, come ella ha già detto.

La prima propone una formulazione più chiara della prima parte del comma 2, che verrebbe sostituita dalla seguente dizione: «La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto».

Riteniamo che tale formulazione possa risolvere i problemi sollevati nella precedente seduta, su cui peraltro siamo stati tutti concordi.

Al comma 3, dopo le parole: «contratti in corso», proponiamo di aggiungere le parole: «che non potranno essere contestualmente operanti in numero superiore ai limiti fissati al comma 1,». Riteniamo che questo chiarisca che a regime i contratti in corso non potranno mai essere contestualmente più di 50 per il CNR e 10 per l'INFN.

Inoltre, alla fine del comma 3, proponiamo di aggiungere: «Di essi si dà anche conto nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia».

A nostro avviso, tali modifiche possono risolvere i dubbi e le perplessità emersi nel corso della precedente seduta.

VESENTINI. Sono favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, che ritengo perfettamente in linea con quanto è stato detto la volta scorsa. Mi chiedo solo se il rinvio al comma 1 proposto con il secondo emendamento sia sufficientemente esplicito. In esso, infatti, si dice che il CNR e l'INFN sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti. Questo significa che, dopo averne fatti cinquanta, l'anno successivo ne vengono stipulati altri cinquanta?

Forse la formulazione non è sufficientemente chiara a questo proposito.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Si fa osservare che appena scade il cinquantesimo progetto, se ne può subito attivare un altro. Pertanto, in un anno, nel caso di progetti che si esauriscano in certi termini temporali, se ne

potranno attivare anche duecento. Comunque, si precisa: «contestualmente operanti».

VESENTINI. Forse però occorrerebbe maggiore chiarezza su questo punto per evitare equivoci. Quindi, per essere più espliciti, anzichè dire: «ai limiti fissati al comma 1», preciserei: «a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare».

SPITELLA. Forse sarebbe meglio dire «contemporaneamente», invece di «contestualmente».

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Non ho difficoltà ad accogliere entrambi i suggerimenti dei senatori Vesentini e Spitella.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, al comma 2, le parole: «Il contratto, la cui durata è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare un quinquennio, non è cumulabile con altro contratto», con le altre: «La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore, con le modifiche suggerite dai senatori Vesentini e Spitella tendente ad aggiungere, al comma 3, dopo le parole: «contratti in corso», le altre: «, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare,».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere alla fine del comma 3:

«Di essi si dà anche conto nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonchè sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,05.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO